

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 193/CGF – RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2008

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Giampietro Dr. Vito, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) **RICORSO DELL’A.S.D. BICCARI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA AL CALCIATORE LUIGI MONTUORI FINO AL 30.04.2009;**
 - **SQUALIFICA AL CALCIATORE NICOLA GUERRIERI FINO AL 31.12.2008;**
 - **SQUALIFICA AL CALCIATORE MICHELE ROBERTI FINO AL 30.09.2008**
- SEGUITO GARA BICCARI/GIOVENTÙ CALCIO BOVINO DEL 13.04.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 08.05.2008)

L’A.S.D. Biccari, militante nel Campionato Provinciale Pugliese di 3^a Categoria, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, Com. Uff. n. 58 del 30.4.2008, che, riformando parzialmente la prima pronuncia del Giudice Sportivo, Com. Uff. n. 42 del 17.4.2008, riduceva le sanzioni inflitte ad alcuni suoi tesserati resisi responsabili di violazioni disciplinari in occasione della gara Biccari/Gioventù Calcio Bovino del 13.4.2008.

Prospettando una propria versione edulcorata degli accadimenti antiregolamentari perseguiti ha chiesto, in buona sostanza, ulteriori decurtazioni delle sanzioni comminate ed il totale proscioglimento di uno degli incolpati, tale Guerririeri Nicola.

Al reclamo non può darsi alcun seguito perché palesemente inammissibile.

Come già più volte chiarito da questa Corte, nel nuovo C.G.S. il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione secondo quanto recita sia la norma di portata generale di cui all’art. 31 che al primo comma specifica come la C.G.F. si “giudice di 2° grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e quindi non abilitata al riesame, salvo casi particolari, di pronunce adottate da organi con competenza regionale, sia, e più segnatamente, l’art. 44 comma 1, applicabile nella fattispecie, che per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti prevede due gradi di giudizio esperibili ed esauribili soltanto davanti agli Organi di Giustizia Territoriali.

Nel caso in esame l'A.S.D. Biccari si è attivata col presente reclamo quando ormai aveva già completato l'iter processuale consentitole con l'attuale normativa che, per quanto detto, non prevede un terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Biccari di Biccari (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. RIVANAZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEBELLO/RIVANAZZANESE DEL 27.04.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 15.05.2008)

Con reclamo del 17.5.2008, la A.S.D. U.S. Rivanazzanese proponeva reclamo contro la decisione del Comitato Regionale Lombardia LND che aveva confermato le sanzioni applicate dal nei confronti suoi e del calciatore Michele Marro.

Ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile non potendosi proporre impugnazione davanti questa Corte contro le decisioni in grado d'appello degli organi territoriali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Rivanazzanese di Rivanazzano (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) A.S.D. LIBERATORE BULZARIELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERATORE BULZARIELLO / GROTTA SOCCER DELL'11.4.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 100 del 9.5.2008)

Con reclamo del 16.5.2008, la A.S.D. Liberatore Bulzariello chiedeva a questa Corte la riforma della decisione del precedente 9 maggio adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania che aveva annullato la decisione del giudice sportivo territoriale confermando il risultato acquisito sul campo nel corso della gara disputata dalla reclamante contro la A.S.D. Grottasoccer.

Ciò premesso, la Corte rileva che il reclamo è inammissibile non essendo consentita un'impugnazione davanti ad essa di decisioni adottate in grado di appello dalle Commissioni Disciplinari Territoriali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Liberatore Bulzariello di Melito Irpino (Avellino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GOMEZ VAZ MILTON FINO AL 24.6.2008 SEGUITO GARA C.L. TERNI/ASD AUGUSTA FC DEL 25.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 733 del 28.5.2008)

All'esito della gara del Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque C.L. Terni/Augusta disputata il 25.5.2008, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale, infliggeva la squalifica fino al 24.06.2008 all'allenatore dell'Augusta F.C., Gomez Vaz Milton perché, espulso manteneva reiteratamente comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti dei direttori di gara, continuando, quindi, dalla tribuna ad impartire direttive ai propri calciatori, nonché l'ammenda di €250,00 alla società quale responsabile oggettiva (Com. Uff. n. 733 del 28.05.2008).

Contro tale pronuncia ha proposto appello a questa Corte la società punita, criticando l'operato dei due arbitri che, a suo avviso, giustificherebbe la reiezione dell'allenatore e chiedendo una riduzione

della sanzione irrogata a quest'ultimo attraverso la "commutazione in giornate di squalifica da scontare unicamente in gare del Campionato Under 21".

L'appello non è fondato e va pertanto respinto.

La precisa descrizione delle ripetute condotte antiregolamentari poste in essere dal Gomez Vaz Milton quale si ricava dalla lettura del rapporto arbitrale, giustifica ampiamente la sanzione, tutt'altro che severa, inflitta al Giudice Sportivo, il quale correttamente ha dovuto tener conto, nella quantificazione della pena, anche della pluralità e della diversità delle violazioni disciplinari realizzate.

Segnatamente, l'aver l'allenatore continuato, benché espulso, a svolgere dalla tribuna, le proprie attribuzioni, denota una pervicacia ed una totale assenza di resipiscenza che, già da sole, ostano a qualsivoglia possibilità di accoglimento delle richieste societarie.

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 30 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete